

Ai Sigg.ri
Albergatori
Milano e provincia

Milano, 31 marzo 2015

Spesometro e alberghi - prassi operative

Come noto, l'Agenzia delle Entrate, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto fiscale (D.L. n. 16/2012), sta definendo proprio in questi giorni le modalità di applicazione del c.d. **Spesometro 2.0**. Nello specifico, il modello polivalente ai fini di dichiarazione assume le vesti di un tracciato record con il quale, il soggetto obbligato, deve **indicare analiticamente le fatture per singolo cliente o fornitore, ovvero, di un elenco clienti e fornitori.**

L'Agenzia delle Entrate era intervenuta sull'argomento, agevolando la categoria, nel 2012 e 2013 limitando la comunicazione alle operazioni attive, per le quali è stata emessa fattura, di importo pari o superiore a € 3.600 al lordo dell'IVA.

Nel 2014 tale agevolazione viene meno rendendo pertanto obbligatoria la comunicazione di tutte le operazioni effettuate nel 2014 per le quali è emessa fattura (anche su richiesta del cliente) a prescindere dal relativo importo.

Ciò ha creato non pochi problemi operativi per commercianti al minuto, alberghi, ristoranti, agenzie di viaggio (art. 74-ter del DPR 633/72) essendo tenuti infatti all'emissione della fattura soltanto a seguito di espressa richiesta da parte del cliente e soprattutto non essendo obbligati alla tenuta del Registro delle fatture emesse. L'art. 24, c. 2 del DPR 633/72, infatti, consente di ricomprendere nell'ammontare giornaliero dei corrispettivi anche quanto relativo alle operazioni certificate con fattura.

Possono, pertanto, adottarsi le seguenti prassi operative:

a) continuare a tenere il solo registro dei corrispettivi e, quindi, continuare ad usufruire della semplificazione di cui all'art. 24, comma 2, del DPR 633/72, e quindi continuando ad annotare nel medesimo registro anche le operazioni per cui è stata emessa fattura.

Tale prassi, di dubbia percorribilità, rende assai complesso, se non addirittura impossibile, il recupero automatico, dalla procedura software utilizzata, delle anagrafiche dei singoli clienti e di quant'altro necessario per assolvere all'obbligo di comunicazione;

b) valida alternativa consiste nel tenere, in aggiunta al registro dei corrispettivi, il registro delle fatture emesse annotando, nello stesso registro, ogni singola fattura.

Eventualmente è possibile adottare la soluzione: registro corrispettivi, registro delle fatture emesse ed utilizzo del documento riepilogativo di cui all'art. 6 del DPR 695/96. Quest'ultimo consente l'annotazione, nel registro delle fatture emesse, di un unico documento riepilogativo di tutte le fatture emesse di importo non superiore ad euro 300,00 IVA compresa.

Tale documento riepilogativo, da compilarsi con cadenza mensile, dovrà contenere gli estremi delle fatture oggetto di riepilogo, l'importo complessivo, l'imponibile e l'imposta distinta per aliquota. Lo spesometro, riferito a ciascun documento riepilogativo, riporterà il totale dell'imponibile e l'IVA relativa. Nello specifico sarà da barrare la casella "Documento Riepilogativo", non si dovrà indicare la Partita IVA/Codice Fiscale del cliente e si dovrà valorizzare il campo 9 con il numero attribuito al singolo documento riepilogativo.

Tale prassi operativa comporta, però, ulteriori problematiche per le rilevazioni finanziarie dei contribuenti in contabilità ordinaria, che, nel rilevare cronologicamente le singole operazioni anche a Libro Giornale, incontrano il limite di avere annotato nei registri IVA il solo documento riepilogativo e non il singolo cliente che ha richiesto la prestazione.

Si ricorda che *sono esonerati* coloro *che* hanno optato per la trasmissione giornaliera all'Agenzia delle Entrate delle **fatture elettroniche dal 1° gennaio 2015 e i contribuenti minimi**.

Scadenze e sanzioni:

[if !supportLists]• [endif]10 aprile per i contribuenti che liquidano l'IVA mensilmente.

[if !supportLists]• [endif]20 aprile per chi liquida trimestralmente l'IVA.

Le sanzioni per coloro che non faranno pervenire la propria comunicazione entro le date previste (o ne trasmetteranno una incompleta) vanno da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065, salva la facoltà per il contribuente che abbia commesso violazioni o si sia mosso in ritardo di **sanare** la propria posizione debitoria ricorrendo al **ravvedimento operoso**, che prevede la riduzione a un terzo della sanzione irrogata.

Nel fare riserva di poter fornire un aggiornamento sulla materia non appena disponibile, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore
Ciro Pascale